



ATTO N. 1731

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1440 del 17/11/2014)

“MODIFICAZIONI ED ULTERIORI INTEGRAZIONI DELLA L.R. 21/01/2010, N. 3 (DISCIPLINA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI E NORME IN MATERIA DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PER I LAVORI PUBBLICI)”



*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 26/11/2014*

Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 26/11/2014



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1440 DEL 17/11/2014

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

		PRESENZE
Marini Catiuscia	Presidente della Giunta	Assente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio Felice	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Carla Casciari

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto Disegno di legge "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)" presentata dal Direttore – Dott. Lucio Caporizzi;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall' Assessore Stefano Vinti avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 7 novembre 2014 n. 7/SP6;

Dato atto che il presente disegno di legge non comporta nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate

Ritenuto di provvedere all'adozione del citato disegno di legge, corredato della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di adottare l'allegato disegno di legge, avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni all'Assemblea legislativa;
2. di indicare l'Assessore Stefano Vinti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]


IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)"

RELAZIONE



Con la legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante "Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici", la Regione Umbria si è dotata di un insieme organico di norme per disciplinare la materia dei lavori e opere pubbliche da eseguirsi sul territorio regionale.

Successivamente all'entrata in vigore della legge regionale si sono evidenziate alcune problematiche che rendono necessario apportare modificazioni alla stessa legge.

Una delle problematiche è stata sollevata dalle associazioni di categoria degli archeologi e verte sulle prestazioni professionali di loro competenza.

In particolare, all'art. 21 della l.r. 3/2010 è stata prevista l'istituzione dell'"Elenco regionale dei professionisti da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro"; le modalità di gestione e i requisiti per l'iscrizione dei soggetti nell'Elenco sono stati disciplinati con Deliberazione della Giunta regionale n. 1399 del 11 ottobre 2010 e lo stesso è stato formato ed è operante per le tipologie di servizio specificate nell'allegato 1) alla Disciplina approvata con D.G.R. n. 1399/2010.

L'Elenco si inserisce nella scia di istituti contenuti nella legge regionale finalizzati a semplificare l'attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, snellire le procedure e velocizzare gli investimenti; in particolare, con lo strumento dell'Elenco, si pone in essere un'attività di semplificazione per i soggetti aggiudicatori nell'individuazione dei soggetti da mettere in gara con procedura negoziata per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a centomila euro e per i professionisti che possono essere inseriti, i quali, con un'unica domanda, possono essere chiamati a partecipare alle procedure di tutti i soggetti aggiudicatori.

Tra i soggetti che possono presentare domanda di inserimento nell'Elenco attualmente non figurano gli archeologi, da qui la loro richiesta di inserimento nell'Elenco regionale delle tipologie di servizi che tali professionisti sono chiamati ad espletare.

La richiesta degli archeologi trae spunto, in particolare, dagli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE" che impongono, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del medesimo Codice, l'obbligo di effettuare la "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" e dettano disposizioni in merito alla procedura.

La particolare rilevanza assunta dalla normativa citata in un territorio quale quello della regione Umbria dove è assai frequente il ritrovamento di reperti archeologici nel corso delle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici, rende necessaria, da parte dei soggetti aggiudicatori del territorio, una particolare attenzione agli aspetti legati a tutti i livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica, anche in considerazione del fatto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

che l'articolo 96, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006, prevede che "Le Regioni disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di cui è di competenza sulla base di quanto disposto dall'articolo 95 e dai commi che precedono dal presente articolo".

Per tale motivo si intende dare risalto alla attività in questione prevedendo, all'art. 1 della modifica e l'integrazione dell'articolo 6 "Piani di settore" della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, con l'aggiunta dei commi 2bis e 2ter: l'inserimento degli interventi nei piani di settore sarà subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, sull'attivazione degli adempimenti di cui all'art. 95 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; la Giunta regionale stabilirà con proprio atto le modalità di espletamento del controllo.

L'art. 2 prevede l'inserimento di un nuovo articolo alla legge regionale n. 3/2010 con il quale, utilizzando il disposto dell'articolo 96, comma 8, si stabilisce che i soggetti aggiudicatori del territorio utilizzano le stesse modalità di espletamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico previste dalla normativa statale. L'articolo prosegue con la previsione di alcune fattispecie di interventi per i quali, in ragione della natura, è possibile prescindere dall'espletamento della verifica preventiva.

L'art. 3, in conseguenza della volontà di inserire nell'Elenco regionale le tipologie di servizi che gli archeologi sono chiamati ad espletare, consentendo, con ciò, l'inserimento anche di tali professionisti nell'Elenco, sostituisce le lettere b) e c) del comma 3, dell'articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, modificando il numero dei tecnici della Commissione designati dalla Giunta regionale per la formazione e l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti e, in conseguenza dell'incremento dei componenti la Commissione, anche la modifica del numero dei componenti dipendenti regionali (per ottenere un numero dispari). La modifica in argomento offre anche l'opportunità di inserire nella Commissione ulteriori due componenti in rappresentanza, rispettivamente, dei dottori agronomi e forestali e dei periti agrari e periti agrari laureati, i cui appartenenti a ordini e collegi sono peraltro già inseriti in Elenco.

Altra problematica affrontata con il presente disegno di legge è quella relativa all'utilizzo dell'Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a cinquecentomila euro, previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 3/2010, Elenco attualmente in fase di realizzazione.

La disposizione si inserisce nella scia di istituti contenuti nella legge regionale finalizzati a semplificare l'attività di tutti i soggetti che intervengono nella realizzazione del lavoro o dell'opera pubblica, predisponendo un elenco regionale di imprese qualificate di cui si possono avvalere anche tutti i soggetti aggiudicatori del territorio, ai fini della individuazione di imprese da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro.


L'articolo 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, offre la possibilità di affidare con procedura negoziata con invito rivolto a minimo dieci imprese, i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, a cura del responsabile del procedimento.

Al fine di snellire le procedure e velocizzare gli investimenti l'importo fino al quale è possibile utilizzare le imprese iscritte nell'Elenco regionale, ad oggi fermo a cinquecentomila euro, potrebbe essere incrementato a un milione.

Ciò è quanto si prevede con l'art. 4 del disegno di legge.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".



Art. 1

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici), sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. L'inserimento degli interventi nei piani di settore è comunque subordinato al controllo, da parte delle strutture regionali competenti, dell'attivazione degli adempimenti di cui all'articolo 95 del d.lgs. 163/2006.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità di espletamento del controllo di cui al comma 2 bis."

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 3/2010)

1. Dopo l'articolo 19 della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis

(Verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici)

1. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per i lavori pubblici di competenza dei soggetti aggiudicatori è disciplinata dagli articoli 95 e 96 del d.lgs. 163/2006.

2. Sono esclusi dalla procedura di cui al comma 1:

a) gli interventi che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;

b) gli interventi di scavo su rilevati di formazione artificiale attuale;

c) gli interventi di importo inferiore a cinquantamila euro;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) gli interventi di manutenzione idraulica non comportanti attività di escavazione e quelli dove l'escavazione riguarda l'asportazione di depositi alluvionali di sedimentazione attuale;

e) gli interventi in regime di somma urgenza;

f) gli interventi sulle infrastrutture a rete già esistenti all'interno della fascia di rispetto delle condutture;

g) gli interventi su aree che sono state assoggettate a verifica preliminare considerata chiusa con esito negativo ai sensi dell'articolo 96, comma 4 del d.lgs. 163/2006."



Art. 3

(Modificazioni all'art. 21)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".

2. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010, è sostituita dalla seguente:

"c) otto tecnici designati congiuntamente dall'Ordine degli ingegneri delle Province di Perugia e Terni, dall'Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti, conservatori delle Province di Perugia e Terni, dall'Ordine dei dottori agronomi e forestali delle Province di Perugia e Terni, dall'Ordine dei geologi della Regione Umbria, dai Collegi provinciali dei geometri di Perugia e Terni, dai Collegi provinciali dei periti industriali di Perugia e Terni, dai Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati e dalle associazioni nazionali di categoria degli archeologi istituite ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) e del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania)."


REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Art. 4
(Modificazioni all'art. 26)

1. Alla rubrica dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "un milione di".

2. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "un milione di".


3. Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010, la parola: "cinquecentomila" è sostituita dalla seguente: "un milione di".





Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,


esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 14/11/2014

IL DIRETTORE
LUCIO CAPORIZZI



Regione Umbria
Giunta Regionale



Assessorato regionale "Politica della casa: edilizia sovvenzionata ed agevolata.
Programmazione delle opere pubbliche ed interventi diretti. Normativa in materia di LL.PP.
Infrastrutture tecnologiche immateriali. Mitigazione del rischio sismico e geologico.
Sicurezza nei cantieri. Sicurezza stradale."

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 14/11/2014

Assessore Stefano Vinti

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore



Regione Umbria

Giunta Regionale



DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA'
DELL'UMBRIA

Ambito di coordinamento
Territorio, infrastrutture e mobilità

OGGETTO: Disegno di legge regionale "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2010 , n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)".

PARERE DEL COORDINATORE

Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 24 bis, comma 7, lett. b) del Regolamento di organizzazione, adottato con DGR 25 gennaio 2006 n. 108 e modificato con DDGR n. 281/2010, n. 58/2011 e n. 1630/2011, esprime parere favorevole sulla proposta formulata dal Dirigente, in riferimento agli indirizzi assegnati all'Ambito di Coordinamento.

Perugia, li 11/11/2014

IL COORDINATORE
DIEGO ZURLI

Perugia, li 25 NOV. 2014

Per copia conforme
all'originale.



IL FUNZIONARIO